numero 2/2025

costituzionalismo britannico e irlandese

ISSN 3035-1839
DOI: 10.69099/RCBI-2025-2-04-C8A

Recensioni e segnalazioni bibliografiche

Recensione a P. Pannia La diversità rivendicata. Giudici, diritti e culture tra Italia e Regno Unito. Uno studio comparato, Cedam, Padova, 2021

Laura De Gregorio
Professoressa Associata di Diritto e Religione, Università degli Studi di Firenze

costituzionalismo britannico e irlandese

numero 2/2025

Recensione a P. Pannia La diversità rivendicata. Giudici, diritti e culture tra Italia e Regno Unito. Uno studio comparato, Cedam, Padova, 2021

di Laura De Gregorio*

Abstract (Ita): La recensione rilegge gli spunti e le suggestioni proposte nel volume di P. Pannia su un tema sempre più attuale che sollecita riflessioni e invita alla comprensione di quella diversità e quell'alterità che sole possono consentire una soluzione al dilemma multiculturale.

Abstract (Eng): The review discusses the ideas and interesting food for thought proposed in P. Pannia's book on a highly relevant issue, prompting reflection and inviting the reader to consider that diversity and that otherness that could solve the multicultural dilemma.

Parole chiave: Diversità; Reati culturalmente motivati; Dilemma multiculturale

Keywords: Diversity; Cultural defenses; Multicultural dilemma

Rivendicare la diversità culturale e governare la diversità rivendicata: come? quando? perché?

Tra due poli (quello del rivendicare e quello del governare) e attraverso i tre interrogativi si intende qui ripercorrere la densa e ricca monografia di Paola Pannia i cui molti spunti di riflessione consentono di intraprendere un cammino tra Italia e Regno Unito per riconoscere e conoscere la diversità culturale, tentare di comprenderne origini, caratteristiche e significati, valutarne l'apporto e l'impatto in termini di arricchimento-impoverimento del ragionamento giuridico quando è obbligato a confrontarsi con essa, ripensare l'utilizzo da parte dell'operatore del diritto di categorie più o meno note. In tre parti – precedute da un'introduzione e seguite da conclusioni – arricchite da una appendice metodologica e dalla bibliografia, il volume sviscera infatti il tema dei *reati culturalmente motivati* (o *cultural defenses*) proponendo l'analisi in un ambito specifico (*quello del diritto penale*) su un arco temporale definito (*le sentenze emesse tra il 1998 e il 2018*) di una particolare diversità (*quella culturale*, ossia quella che rinvia alla richiesta di trattamento differenziato su base culturale, appunto, avanzata da un imputato appartenente ad un gruppo minoritario) con riguardo a due ordinamenti giuridici distinti (l'italiano e il britannico) così provando a dare conto delle criticità che connotano quello che l'autrice definisce il *dilemma multiculturale: eguaglianza o diversità?*

Prima di procedere ad una osservazione sul campo, il testo offre al lettore le coordinate teoriche necessarie per approcciarsi allo studio delle casistiche italiana e inglese presentando, al contempo, alcune considerazioni sulle scelte dei giudici, sulle loro argomentazioni e decisioni e sulla teoria della c.d. *ingiustizia epistemica.* Da un lato l'autrice guarda, dunque, alla controversa e dibattuta nozione dei «diritti culturali» – *genus* in cui rientrerebbe la tutela della diversità culturale – attraverso una ricognizione dei luoghi (le dimensioni intern-

* Professoressa Associata di Diritto e Religione, Università degli Studi di Firenze

azionale e nazionali[1]) e dei modi (le politiche del *non riconoscimento* della diversità culturale tra cui la differenzialista o etnoculturale e l'assimilazionista e, viceversa, le politiche del *riconoscimento* come la promozionale e la multiculturalista[2]) in cui a quella diversità viene apprestata tutela. Dall'altro ricorda come «il giudice non dice il diritto da un non luogo, piuttosto esercita la sua funzione quale individuo situato in un determinato contesto giuridico sociale culturale» dal quale viene inevitabilmente influenzato. L'attività interpretativa da lui condotta, insomma, non può che ritenersi strettamente correlata con il suo «*humus* ideologico e valoriale», ma anche con le peculiarità culturali della società e della comunità giuridica all'interno delle quali egli opera. Fattori, quelli indicati, che inevitabilmente condizionerebbero «il suo sguardo, la sua lettura del mondo, ma anche delle norme». Ancora, rileva Paola Pannia, come emerga tanto nell'esperienza italiana quanto in quella britannica una comune difficoltà, sperimentata dai soggetti appartenenti a gruppi minoritari, nel vedere riconosciuta la propria domanda di giustizia perché vi sarebbe «un limite di natura epistemologica» che si manifesta in due modi: «nella mancata attribuzione di credibilità al soggetto che dunque non viene ascoltato perché non considerato attendibile/credibile», ovvero, «nel mancato riconoscimento di una certa istanza di giustizia come meritevole di tutela».

Venendo all'esame delle due esperienze scelte nel volume per 'testare' la solidità della costruzione teorica, significativa appare la seconda parte del titolo assegnato alla prima sezione del capitolo terzo che, nel connotare l'esperienza italiana, parla di un *approccio simbolico e semplificante* perché, tra l'altro, «l'analisi del discorso giudiziale rivela un procedimento 'ondivago', spesso non accurato» e il ricorso all'espediente retorico-persuasivo e al 'senso comune', che emerge sotto forma di stereotipi oppure di 'discorsi universalizzanti' conducono il giudice a fondare il proprio convincimento «non sulle peculiarità del caso di specie, ma su elementi comuni a tutto il genere umano». Nella prospettiva delineata, altresì il cd. scudo costituzionale in cui i beni e i principi (di rilievo costituzionale evidentemente) vengono invocati come un limite al rilievo della cultura all'interno del processo (spesso in assenza di un'analisi del dato culturale e di un riferimento chiaro e preciso ai beni e principi violati) e il sospetto che attraversa la cultura giuridica italiana nei confronti del sapere antropologico appaiono quali elementi che contribuiscono a disegnare quell'approccio riduttivo-semplificante e puramente simbolico criticato dall'autrice. La dettagliata ricostruzione affrontata nel volume sia del dato empirico, sia del quadro normativo e, ancora, delle politiche della diversità adottate in Italia, consentirebbe di evidenziare quel paradosso culturalista in cui la nozione di cultura richiamata per spiegare i comportamenti posti in essere da un soggetto appartenente alla minoranza, di fatto viene presa in considerazione solo quando corrisponde alle aspettative culturali della maggioranza.

Anche con riguardo all'esperienza inglese emblematica si rivela la scelta del titolo (della prima sezione del capitolo quarto), dedicato appunto alla risposta alla diversità culturale

[1] Assumendo che la tutela della cultura e della diversità culturale sia nata e si sia sviluppata nell'alveo del diritto internazionale che ha accompagnato l'evoluzione di questo concetto e dei cd. diritti culturali – lungo un percorso che partendo dall'attenzione per le minoranze e le popolazioni indigene si è arricchito di nuovi significati sempre più attenti e aperti anche alle identità culturali individuali – l'autrice si interroga sulla peculiarità della dimensione nazionale e sulle difficoltà di un riconoscimento al suo interno della diversità culturale chiedendosi se quest'ultima e il costituzionalismo democratico siano due termini inconciliabili sicché una loro convivenza non possa che essere strutturalmente impossibile.

[2] Segnala l'autrice che le classificazioni, le politiche e gli strumenti «sono per loro natura dinamici, suscettibili di cambiare ed evolversi nel tempo e anche di combinarsi tra loro» e che, in realtà, dietro molte di queste teorizzazioni, si rifletterebbe «il tentativo (e la pretesa) di gestire la diversità culturale sotto un profilo che potremmo definire teorico in base al quale le culture sia quelle della maggioranza che quelle della minoranza vengono osservate e concepite come un *quid* unico coerente, un'entità a sé e un'entità reale».

da parte dei giudici del Regno Unito, che riferisce di un *approccio culture blind*. Contestualizzando il discorso all'interno di un preciso *milieu* normativo, politico e culturale e illustrando sia il quadro costituzionale e legislativo (più direttamente coinvolto a disciplinare i casi di diversità culturale con la previsione di esenzioni normative o la diretta criminalizzazione di pratiche culturali), sia la struttura e i caratteri principali del sistema giuridico britannico (in particolare l'attività del *sentencing*, il principio di *open justice*, la natura *adversarial* del processo e le principali strategie argomentative[3]), nel volume si descrive il peculiare modo di porsi dei giudici d'oltre Manica non trascurando due altri significativi elementi: l'ampia discrezionalità che caratterizza l'attività dello *ius dicere* dei giudici inglesi e l'assenza di linee guida e di indicazioni univoche provenienti dalla dimensione legislativa o dal discorso politico che lascerebbero il giudice solo nella gestione di questioni sensibili e delicate.
L'ulteriore studio condotto nella monografia sulle politiche della diversità nel Regno Unito fotografa così un modello multiculturale nel quale da un lato la storica attenzione per i costumi delle minoranze in realtà ha sempre conosciuto un'importante eccezione in ambito penale dove vi è stata una pressoché esclusiva applicazione della legge inglese e, d'altra parte, una tendenza più recente registrata nel discorso politico sulla diversità culturale sembra mettere al centro il concetto di coesione sociale che verrebbe a rimpiazzare quella di multiculturalismo.
Molto interessanti si rivelano nel capitolo quarto l'attenzione dedicata alle giurisdizioni su base etnica (i cd. *Minority Committees*) e religiosa (le cd. *Shari'a Councils,* il *Muslim Arbitration Tribunal*, i *Beth Din* e il *Tribunale della Chiesa d'Inghilterra*) e le conclusioni critiche che sono tratte dall'attività di tali organismi e dal loro ruolo:
«*In sostanza la situazione fotografata è la seguente: gli organismi che provvedono alla soluzione alternativa delle controversie su base etnica e religiosa offrono risposta ad una precisa domanda delle minoranze culturali. Di fronte a ciò, lo Stato mostra un atteggiamento di neutralità: questi organismi non vengono riconosciuti, non vengono regolamentati (nonostante le autorevoli raccomandazioni in tal senso) ma neppure banditi. In questo modo se ne utilizzano i risultati ma senza procedere ad un'apertura ufficiale alla pluralità: non vi è ragione di prendere posizione se la situazione attuale consente di allocare altrove le pesanti contraddizioni che i reati contrassegnati da una forte matrice culturale portano con sé. Meglio lasciare che siano le comunità minoritarie a gestire le loro stesse questioni. […] Questo particolare approccio, infatti, porta con sé due importanti conseguenze: per un verso consente di mantenere intatta 'l'apparente uniformità del sistema giuridico britannico' e per altro verso, nel devolvere o lasciare la soluzione delle controversie della minoranza culturale a giurisdizioni apposite, gestite dalla minoranza stessa, realizza una sorta di 'esternalizzazione' della gestione della diversità. Si permette così ai giudici di mantenere una certa distanza se non estraneità rispetto alle criticità connesse alla soluzione delle controversie di matrice culturale, prese in consegna dalle giurisdizioni su base etnica e religiosa*»[4]
Ora, le considerazioni fin qui svolte, nell'esporre una sintesi dei molti spunti del libro di Paola Pannia, evidenziano con chiarezza la complessità dei fenomeni indagati e permettono all'autrice di avanzare una ipotesi di lavoro che parte da una constatazione sulla profonda divergenza di strutture, di funzioni e di linguaggio tra cultura e diritto e da un interrogativo sul fondamento giustificativo del riconoscimento della differenza culturale (e religiosa) nel processo. Quali manifestazioni umane, in altre parole si chiede l'autrice, posso-

[3] Il principio della sovranità parlamentare e la *judicial deference* al Parlamento; l'argomento del tempo; l'argomento della ridefinizione (in virtù del quale «la matrice culturale del reato, invocata dall'imputato, viene disconosciuta dal giudice e sostituita con una lettura differente: quella del 'patriarcato' quale sovrastruttura universale e trasversale della società odierna»).
[4] Cfr. p. 292.

ento differenziato? Quelle che sottendono alla tutela e al governo del bene giuridico dell'identità del singolo. Ciò che assume centralità, infatti deve essere la persona umana; quello che conta, quindi, dovrebbe essere l'apprezzamento per «il valore che la dimensione culturale può avere per il diritto, il bene che di volta in volta viene incarnato dalla richiesta dell'individuo di un trattamento differenziato».

In questa prospettiva della «diversità culturale presa sul serio» e sul presupposto che «le esigenze regolative di società plurali, frammentate a livello identitario, complesse, richiedono un metodo complesso», il volume, mentre propone alcuni percorsi concreti[5], lascia aperti ulteriori momenti di riflessione (per esempio sul sistema di selezione dei giudici, sul linguaggio e il suo utilizzo all'interno del processo e delle sentenze) che non solo invitano a futuri approfondimenti, ma chiedono allo studioso «che voglia comprendere l'alterità di acquisire, innanzitutto, consapevolezza dei preconcetti e delle fallacie cognitive che influenzano il modo in cui osserva, categorizza e compara la realtà, nonché della cultura giuridica in cui è immerso e che condiziona la sua visione (del diritto e della società)».

[5] Tra gli altri, l'attivazione di «programmi che consentano agli esperti antropologi di acquisire familiarità e dimestichezza con gli elementi giuridici e i riti processuali così da agevolare il loro intervento nel processo e l'acquisizione del loro sapere» e l'istituzione di un servizio permanente di mediazione culturale «utile a garantire una comunicazione efficace capace di integrare la traduzione con elementi utili a spiegare comportamenti e riferimenti specifici alla dimensione culturale propria dell'imputato».